

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 16.10.2019 La Nuova Procedura Civile, 4, 2019

Centro Studi



Edizioni

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Andrea GIORDANO (Avvocato dello Stato) -Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno SPAGNA MUSSO (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) – Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) – Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Danni causati dagli animali randagi: no art. 2052 c.c., sì art. 2043 c.c.

La responsabilità per i danni causati dagli animali randagi è disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 c.c., e non da quelle stabilite dall'art. 2052 c.c., sicché presuppone l'allegazione e la prova, da parte del danneggiato, di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile, mentre non può essere affermata in virtù della sola individuazione dell'ente al quale è affidato il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo, ovvero quello di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi.

Tribunale di Trani, sentenza del 28.05.2019

...omissis...

P.M. evocava, davanti al giudice di pace di Ruvo di Puglia, l'Axxxxxxxxx2 e il Comune di Terlizzi per sentirli condannare al risarcimento dei danni, quantificati in Euro 2.582,28 - comprensivi di Euro 147,00 a titolo di danno da fermo tecnico - causati alla autovettura xxxxxx (...), di proprietà dell'attrice, dall'investimento di un cane randagio sulla S.P. 231, avvenuto il 10.10.2007 alle ore 20.00 circa.

Si costituiva il Comune di Terlizzi ed eccepiva il difetto di legittimazione passiva, atteso che a) la strada sul cui era avvenuto il sinistro era provinciale e b) l'ente comunale non era deputato al recupero dei cani randagi, ai sensi della L.R. Puglia n. 12 del 1995; eccepiva anche la nullità della citazione, per omissione dei fatti costitutivi del titolo di responsabilità del comune e la nullità della domanda di risarcimento del danno da fermo tecnico per carente allegazione dei fatti. Chiedeva il rigetto della domanda.

Si xxxx. ed eccepiva la nullità della citazione per genericità nell'allegazione dei fatti; eccepiva la carenza di legittimazione passiva, essendo responsabile il comune di Terlizzi - il quale aveva omesso di realizzare canili e ricoveri per i cani randagi -. Nel merito eccepiva l'infondatezza della domanda, dato che a) non era stata allegata alcuna prova che il cane fosse randagio b) l'auto coinvolta non teneva una velocità adeguata allo stato dei luoghi ed a l'ora. Contestava l'entità dei danni richiesti, dato che le ricevute fiscali depositate rando procedura civile erano intestate a ssssss e non a P.M..

Chiedeva il rigetto della domanda; in via subordinata, di riconoscere la corresponsabilità dell'attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c.

Con sentenza n. 86, pubblicata il 26.6.2013 - e corretta per errore materiale con ordinanza depositata il 25.11.2013 - il giudice di pace di Ruvo di Puglia accoglieva la domanda di P.M. e condannava il comune di Terlizzi e la A.B. al pagamento, in solido, della somma di Euro 1.000,00, oltre interessi, nonchè alle spese di giudizio.

Riconosciuta la concorrente responsabilità per illecito aquiliano (art. 2043 c.c.) del comune e dell'Axxxxxx ai sensi della L.RxxxPuglia n. 12 del 1995, il giudice di pace assumeva che l'istruttoria avesse provato che la Fiat aveva urtato contro un cane presente sulla strada provinciale; che l'urto aveva provocato una ammaccatura al paraurti anteriore sinistro dell'autovettura; che il danno doveva liquidarsi in via equitativa in Euro 1000,00, in quanto nelle fatture prodotte dall'attrice vi erano danni non ricollegabili all'urto con il cane randagio (riparazioni alle ruote destra e sinistra, braccio di sospensione, sterzo traversa e altro).

Il comune di Terlizzi ha proposto appello per chiedere la riforma della sentenza di primo grado e, conseguentemente, il rigetto della domanda proposta da P.M., con condanna alle spese del doppio grado di giudizio.

Ha dedotto che:

- la sentenza di primo grado ha errato nel riconoscere la responsabilità del comune, atteso che ai sensi dell'art. 6 della L.R. Puglia n. 12 del 1995 il controllo del randagismo spetta esclusivamente alle Axxxx;
- il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto provati i fatti costitutivi della domanda, mentre invece l'allegazione dei fatti era stata generica e contraddittoria e le prove raccolte non erano attendibili. In particolare: mentre nella fase stragiudiziale, l'attrice aveva indicato come conducente il marito, xx., nell'atto di citazione appare

come conducente la P.xxx e nel corso del giudizio il xxx. tornava ad essere indicato quale conducente; alla luce dei danni lamentati (Euro 2.500,00 come da fatture), la velocità della Fiat doveva essere sostenuta al momento dell'impatto, mentre l'attrice aveva dedotto, in sede di interrogatorio formale, che l'auto procedeva a 60/70 km/h; atteso che l'attrice aveva dichiarato di avere avvistato la torma di cani, non era credibile non avesse potuto evitare l'impatto; la testimonianza di xxxx risultava illogica e incoerente;

- è mancata la prova del danno, atteso he il giudice di pace ha riconosciuto che non tutti i danni oggetto di fatture erano riconducibili al sinistro;
- non vi è alcuna responsabilità addebitabile al comune, il quale ha adempiuto agli obblighi su di esso gravanti in forza della legge regionale (predisposizione del canile).
- Si è costituita P.xx. ed ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria di spese da distrarsi, in favore del procuratore antistatario.
- Si è costituita la A.xxxx proponendo appello incidentale ed ha chiesto l'accoglimento dell'appello come proposto dal comune di Terlizzi, aderendo ai motivi di censura relativi alla infondatezza della domanda della Pxxxx in subordine, ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado.

Ha dedotto che:

- non è stata data alcuna prova che l'evento sia stato cagionato da un cane randagio;
- il teste L. non è attendibile, atteso che non è credibile abbia visto il sinistro, dato che era buio e quello si trovava a distanza di 30 metri, dietro l'auto della xxx
- alcun inadempimento è imputabile xxx tenuto conto che la x. non ha segnalato a questa la presenza di cani randagi, se non dopo un mese;
- non è intervenuta sui luoghi alcuna autorità;
- i danni elencati nella fatture non sono riconducibili al sinistro;
- in ogni caso la legittimazione passiva spetta al comune e non xxxx, ai sensi della L.R. Puglia n. 12 del 1995, per non avere predisposto dei canili.

motivi

Preliminarmente, sebbene la questione sia stata agitata dalla xxx solo con la comparsa conclusionale, è opportuno evidenziare l'ammissibilità dell'appello come proposto.

Per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 e ss. c.p.c. (così Cass. 3290/2018; 9432/2012).

Nella specie, la P., in primo grado, chiese il pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di una somma di Euro 2.582,28, oltre interessi. E' evidente che, essendo la somma richiesta superiore ad Euro 1.100,00, la decisone del primo giudice non è stata

assunta secondo equità e dunque l'appello non deve sottostare ai limiti dettati dal terzo comma dell'art. 339 c.p.c..

L'appello proposto dal comune di Terlizzi è fondato nella parte cui l'ente ha ribadito la sua carenza di legittimazione passiva.

Al comune, infatti, non è attribuibile alcuna responsabilità, non essendo questo il soggetto deputato, ai sensi della L.ssss. Puglia n. 12 del 1995, al recupero degli animali randagi; nè allo stesso ente può essere imputata una responsabilità - che rilevi nella specie al fine di individuare il soggetto che debba rispondere dei danni lamentati dalla ssss - per non avere predisposto dei canili atti all'accoglienza dei cani.

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 17060/2018 ha affrontato tutti i profili che in questa sede rilevano. Attesa la completezza della motivazione e la assoluta condivisibilità delle conclusioni, appare a questo tribunale opportuno riportare la parte di motivazione rilevante:

"come affermato da Cass. 18 maggio 2017 n. 12495 e 20 giugno 2017 n. 15167, rispettivamente relative alla legge reg. Sicilia e alla legge reg. Lazio, poiché la legge quadro statale n. 281/1991 non indica direttamente a quale ente spetti il compito di cattura e custodia dei cani randagi, ma rimette alle Regioni la regolamentazione concreta della materia, occorre analizzare la normativa regionale caso per caso per dirimere la controversia in La Nuova Procedura Civile ordine a quale ente sia ascrivibile la responsabilità civile. 8.1. L'art. 6 della L.R. Puglia 3 aprile 1995, n. 12, la cui rubrica reca Recupero cani randagi, prevede: "1. Spetta ai Servizi veterinari delle U. il recupero dei cani randagi. 2. In caso di recupero dei cani vaganti regolarmente anagrafati si provvede alla restituzione al legittimo proprietario. I cani non anagrafati vengono iscritti all'anagrafe canina e, se non reclamati entro sessanta giorni, possono gratuitamente a privati maggiorenni, a enti e associazioni protezionistiche. 3. Prima della scadenza del termine di cui al precedente comma 2 possono essere ceduti in affidamento temporaneo, con l' impegno, da parte degli affidatari, di restituirli ai proprietari che li richiedessero entro i sessanta giorni.4. Il recupero dei cani randagi deve essere effettuato in modo indolore e senza arrecare traumi all'animale. 5. La soppressione così come prevista dagli articoli 86, 87 e 91 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e dall' art. 2, comma 6, della L. 14 agosto 1991, n. 281, deve essere effettuata esclusivamente dai medici veterinari, anche liberi professionisti, con metodo eutanasico". Con riferimento alle competenze comunali prevede l'art. 2: "1. Le funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali, la tutela igienico - sanitaria degli stessi, nonché i controlli connessi all'attuazione della presente legge sono attribuiti ai Comuni, che li esercitano mediante le Unità sanitarie locali (U.), ai sensi dell' art. 5 della L.R. 2 agosto 1989, n. 13. 2. Per le funzioni di cui al precedente comma 1, le U. possono avvalersi della collaborazione delle Guardie zoofile di cui al successivo art. 15 e degli enti ed associazioni di cui all'art. 13 della presente legge". Infine prevede l'art. 8: "I Comuni, singoli o associati, provvedono alla costruzione o al risanamento dei canili sanitari esistenti di cui all'art. 84 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 secondo i criteri stabiliti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale. Per le predette finalità i Comuni possono utilizzare i fondi rivenienti dagli oneri di urbanizzazione. 2. I canili sanitari rappresentano la struttura nella quale trovano accoglienza i cani recuperati in quanto vaganti. Presso tali strutture i suddetti cani saranno anagrafati e sottoposti agli interventi sanitari di cui all' art. 2, comma 5, della L. 14 agosto 1991, n. 281. Presso i canili sanitari i cani stazioneranno per il periodo di sessanta giorni in attesa di riscatto o affidamento o cessione a norma del precedente art. 6, comma 3, previo trattamento profilattico. 3. La gestione dei canili sanitari è affidata ai Comuni. E' fatto

obbligo ai Servizi veterinari delle U. di garantire adequata assistenza sanitaria ai suddetti canili, ricorrendo al Servizio di pronta disponibilità . 4. I Comuni prevedono nel proprio bilancio stanziamenti sufficienti per la manutenzione dei canili sanitari e il sostentamento dei cani ricoverati e custodia". Dal quadro normativo che precede risulta evidente che funzione tipica dell'obbligo giuridico di recupero dei cani randagi a carico dei Servizi veterinari delle A. è quella di prevenire eventi dannosi quale quello per cui è causa. Il punto da chiarire è se, in base a diverso titolo, ricorra anche l'obbligo giuridico del Comune. Tale responsabilità va misurata non con riferimento ai controlli connessi all'attuazione della L. n. 12 del 1995, previsti dall'art. 2, che sono esercitati mediante pur sempre l'Azienda sanitaria locale ed hanno carattere eminentemente amministrativo, ma con riferimento all'obbligo di costruzione o risanamento dei canili sanitari esistenti e di gestione degli stessi. "I canili sanitari rappresentano la struttura nella quale trovano accoglienza i cani recuperati in quanto vaganti", prevede la norma. Secondo un indirizzo di questa Corte, sulla base della legge regionale in considerazione, la vigilanza sui cani randagi spetta alle A.S.L., mentre sui Comuni non può ricadere il giudizio di imputazione dei danni, i quali sono così privi di legittimazione passiva (Cass. 7 dicembre 2005, n. 27001; 27 giugno 2008, n. 17737; 3 aprile 2009, n. 8137). Più di recente è stato affermato che "l'ente territoriale - ai sensi della legge-quadro La Nuova Procedura Civile 14 agosto 1991, n. 281 e delle leggi regionali in tema di animali di affezione e prevenzione del randagismo (nella specie legge reg....) - è tenuto, in correlazione con gli altri soggetti indicati dalla legge, al rispetto del dovere di prevenzione e controllo del randagismo sul territorio di competenza" (Cass. 12 febbraio 2015, n. 2741). Tale statuizione, pur resa con riferimento ad una vicenda relativa all'applicazione della legge della Regione Puglia, ha in realtà portata generale e risulta richiamata in altre fattispecie relative a diversi contesti regionali (Cass. 23 agosto 2011, n. 17528 e 13 agosto 2015, n. 16802). Proprio per la sua portata generale deve essere misurata con riferimento alla specifica legislazione regionale vigente. Per la legge della Regione Puglia ritiene il Collegio che vada mantenuto l'indirizzo tradizionale. L'obbligo giuridico di costruzione e gestione di canili sanitari per l'accoglienza di cani vaganti è astrattamente suscettibile di integrare il requisito di antigiuridicità di un contegno omissivo ai fini dell'imputazione causale di un evento dannoso, o anche il requisito soggettivo di una condotta colposa da identificare con la mera inosservanza di legge se le circostanze lo consentono, ma resta estraneo alla funzione tipica della prevenzione dei rischi derivanti dal randagismo, di cui è espressione l'evento dannoso per cui è causa, in quanto non comporta l'obbligo dell'attività di recupero, ma solo quello di accoglienza dei cani randagi. Il punto risulta chiarito dalla differenza con la L.R. Lazio 21 ottobre 1997, n. 34, al centro dell'attenzione di Cass. 20 giugno 2017 n. 15167. In base all'art. 2 della legge appena menzionata, i Comuni provvedono, fra l'altro, "a) alla costruzione dei canili e al risanamento delle strutture esistenti nel rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 4 e sentite le aziende U., entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le strutture di nuova costruzione assolvono alla duplice funzione di assistenza sanitaria e di ricovero; b) ad assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle aziende U.". La norma prevede un obbligo specifico, oltre che di custodia e mantenimento dei cani, anche di ricovero, che è attività che si aggiunge a quella di mera gestione del canile in quanto attività ulteriore ed esterna rispetto a quella indirizzata al canile. In tal senso è l'interpretazione di Cass. 20 giugno 2017 n. 15167, la quale ha affermato che "la norma va interpretata nel senso che spetta ai comuni, non solo la custodia, ma anche la cattura dei cani vaganti e randagi, dal momento che questa costituisce il presupposto del ricovero nelle apposite strutture comunali". Tale attività di ricovero (implicante la cattura) è estranea ai compiti dei Comuni secondo la legge della Regione Puglia, i quali devono limitarsi alla gestione dei canili al fine della mera "accoglienza"

dei cani, mentre al "ricovero" evidentemente provvedono i soggetti tenuti al recupero dei cani randagi, e cioè i Servizi veterinari delle A.. Il discrimine ai fini della responsabilità civile risiede dunque nella differenza fra "accoglienza" e "ricovero", posto che solo il secondo presuppone l'attività di recupero e cattura. All'accoglienza si legano gli obblighi di custodia e mantenimento dei cani, la cui violazione, a seconda delle circostanze, è suscettibile di determinare la responsabilità civile. Non vi è invece un dovere a carico dei Comuni di recupero e cattura dei cani randagi quale obbligo giuridico la cui violazione possa integrare una fattispecie di responsabilità civile. Va quindi confermato l'indirizzo in termini di difetto di legittimazione passiva del Comune".

La domanda proposta ssssss nei confronti del comune di Terlizzi, dunque, è infondata, non essendo quest'ultimo titolare passivo del rapporto giuridico dedotto.

L'appello proposto dall'Ass in relazione alla mancata prova dell'inadempimento addebitabile alla stessa merita accoglimento.

Preliminarmente deve precisarsi che, benché Issss. non abbia contestato specificamente la mancata prova della sua colpa - elemento costitutivo dell'illecito aquiliano - (infatti, solo con la comparsa conclusionale tale profilo è stato sviluppato dalla ssss.), la stessa ha eccepito la mancata prova di una sua responsabilità e, genericamente, di un suo inadempimento per mancato intervento (v. pg. 7 della comparsa in appello).

Atteso che il tema dell'inadempimento agli obblighi di controllo è stato introdotto dalla sssss con l'appello incidentale, il giudice di appello deve ritenersi investito dell'analisi di tale profilo; per cui questi può trarre le sue convinzioni da elementi fattuali dedotti dagli atti, anche se non evidenziati dalle parti (v. Cass. 8604/2017; 1377/2016).

Sotto altro profilo, spetta comunque anche al giudice di appello verificare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie illecita, alla luce del paradigma dettato dalla norma applicabile (v. Cass. 11287/2018).

Va premesso che "la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi è disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 c.c., e non da quelle stabilite dall'art. 2052 c.c., sicché La Nuova Procedura Civile presuppone l'allegazione e la prova, da parte del danneggiato, di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile, mentre non può essere affermata in virtù della sola individuazione dell'ente al quale è affidato il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo, ovvero quello di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi" (così Cass. ord. 18954/2017, proprio in relazione alla Lssss Puglia n. 12 del 1995; vedi anche Cass. ord. 31957/2018 e Cass. 17060/2018, la quale così recita in motivazione: "occorre preliminarmente chiarire che la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 cod. civ., e non dalle regole di cui all'art. 2052 cod. civ., che non sono applicabili in considerazione della natura stessa di detti animali e dell'impossibilità di ritenere sussistente un rapporto di proprietà o di uso in relazione ad essi, da parte dei soggetti della pubblica amministrazione preposti alla gestione del fenomeno del randagismo (Cass. 31 luglio 2017, n. **18954)**. Nella fattispecie di illecito aquiliano che viene così configurandosi l'individuazione dell'ente cui le leggi nazionali e regionali affidano in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo rileva non sul piano della colpa, ma dell'imputazione della responsabilità omissiva sul piano causale. Non può infatti essere la mera inosservanza dell'obbligo giuridico di provvedere alla cattura dell'animale randagio ad integrare la colpa rispetto ad un fenomeno, quale quello del randagismo, la cui prevenzione totale si sottrae ai parametri della condotta esigibile non potendo essere del tutto impedito che un animale randagio possa comunque trovarsi in un determinato momento sul territorio. L'omissione deve quindi essere espressione di un comportamento colposo dell'ente preposto, quale il non essersi adeguatamente attivato per la cattura nonostante l'esistenza di specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale nel territorio di competenza dell'ente preposto, cadendosi diversamente in un'ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051,2052 e 2053 cod. civ. (Cass. 31 luglio 2017, n. 18954).

Nella specie in esame, il giudice di pace ha correttamente riconosciuto la responsabilità dell'A. sulla base del paradigma previsto dall'art. 2043 c.c. Alla luce di tale principio, il primo giudice avrebbe dovuto verificare, dunque, che sussistesse anche il profilo di colpa imputabile alla sssss In particolare, la P. avrebbe dovuto allegare e soprattutto provare in cosa sia consistita la mancanza addebitale all'A.: non è infatti sufficiente dedurre che fossero presenti sula Strada Provinciale 231 dei cani randagi; la P. avrebbe dovuto provare che la presenza di tali cani fosse nota all'A., per precedenti avvistamenti a questa comunicati. Solo dalla pregressa consapevolezza della presenza di cani randagi sarebbe scaturito un obbligo di controllo da parte dell'A. che, ove non adempiuto, avrebbe comportato una imputazione di responsabilità a titolo di colpa.

La P., invece, si è limitata - come detto - a dedurre che, in occasione del sinistro, vi fossero dei cani randagi: ricollegare la responsabilità dell'A. alla mera presenza di cani randagi significherebbe la loura procedura civile alla stessa una responsabilità oggettiva, che non consentirebbe alcuna prova liberatoria. Ma tale tipo di responsabilità non rientra nei parametri dell'art. 2043 c.c., che invece prevede una responsabilità per colpa.

All'accoglimento dell'appello deve fare seguito la riforma della sentenza di primo grado e il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dalla P..

Le spese dei due gradi di giudizio devono gravare sulla P. ai sensi dell'art. 91 c.p.c..

Quanto al primo grado, atteso che il giudizio si è concluso nel 2013, sotto la vigenza del D.M. n. 140 del 2012, per la liquidazione del compenso deve guardarsi ai parametri contenuti in tale decreto (v. Cass. 17405/2012).

Tenuto conto del valore della controversia determinato sulla base della somma richiesta dalla P. a titolo di risarcimento del danno, deve farsi applicazione della tabella dettata per i giudizi davanti al giudice di pace il cui valore sia compreso tra Euro 0,01 ed Euro 5.000,00.

In considerazione delle questioni trattate, per tutte le fasi processuali deve farsi applicazione dei compensi medi. Pertanto, sia per sssss per il comune di Terlizzi deve liquidarsi un compenso di Euro 1.150,00, oltre iva e cpa.

Quanto al presente giudizio, deve farsi applicazione dei parametri dettati dal D.M. n. 55 del 2014 - come integrato dal D.M. n. 37 del 2018 - atteso che esso si conclude sotto la vigenza di tale atto.

In considerazione del valore della controversia deve farsi applicazione della tabella dettata per i giudizi davanti al tribunale il cui valore sia compreso tra Euro 1.100,01 ed Euro 5.200,00.

Le questioni sollevate sono le medesime già agitate in primo grado, per cui i compensi medi delle fasi di studio, introduttiva e decisoria devono essere ridotti del 50%. Pertanto, sia all'A., sia al comune deve essere liquidato un compenso di Euro 811,00, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.

Al comune spetta anche il rimborso della somma di Euro 55.50 per l'iscrizione della causa a ruolo e per il pagamento del contributo.

P.Q.M.

Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda, eccezione e deduzione rigettata o ritenuta assorbita, così decide:

- a) accoglie l'appello proposto dal comune di Terlizzi e ssssss riforma la sentenza n. 86, pubblicata dal giudice di pace di Ruvo di Puglia il 26.6.2013 e corretta con ordinanza del 25.11.2013 e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta da Psss.;
- b) condanna P.M. al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate, per il primo grado, in Euro 1150,00 a titolo di compenso, oltre iva e cpa, in favore del Comune di Terlizzi ed in Euro 1150,00 a titolo di compenso, oltre iva e cpa in favore ssss.; per il secondo grado, in Euro 811,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, ed Euro 55,50 a titolo di esborsi, in favore de Comune di Terlizzi ed in Euro 811,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, in favore dell'Assssss

Così deciso in Trani, il 27 maggio 2019.

Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2019.

